



Proposte di legge 2010

Proposta di legge n. 3107 **1**

Proposta di legge n. 3116 **2**

Proposta di legge n. 3133 **3**

Proposte di legge per gli estetisti

Le proposte di legge di seguito elencate per la disciplina dell'attività di estetista vogliono sostituire la vecchia legge n. 1/90, che ha ormai adempiuto alla sua funzione di sviluppo del mercato estetico, ma che ai giorni nostri risulta ormai obsoleta e poco rispondente alle vere esigenze degli estetisti italiani. Perché ormai sotto il nome di "centro benessere" c'è un po' di tutto: dai centri estetici alle palestre; da quanti offrono trattamenti di medicina naturale ai poliambulatori che comprendono tra i propri servizi anche il trattamento estetico; dai centri fitness e wellness a quelli che propongono terapie eseguite con apparecchi elettromedicali, fino ai centri di abbronzatura. Oggi in Italia sono censiti 30.000 centri benessere con un numero di clienti annuo di 40 milioni e un giro d'affari di 21 miliardi di euro e ad essi bisogna aggiungere i centri in funzione negli alberghi. Regna dunque una grande confusione e non esistono norme omogenee a garanzia della salute del consumatore finale. Si rende così necessaria l'approvazione di una legge che definisca ruoli e funzioni dell'intero comparto, costituito oggi da tante realtà, ciascuna delle quali presenta proprie esigenze e differenti problematiche rispetto alle altre. Una legge che distingue innanzitutto le caratteristiche di centro benessere e beauty farm: potranno così, per esempio, definirsi centri benessere le strutture in cui, oltre ai trattamenti estetici, vanno effettuati anche trattamenti fitness o wellness (attività motoria in terra o acqua), oppure tecniche e pratiche bionaturali o ancora massaggi estetici. Mentre potranno chiamarsi beauty farm le strutture che, oltre ad avere le caratteristiche del centro benessere, si avvarranno di personale medico appartenente alle specializzazioni della medicina estetica, della psicologia, della dietologia.

ONLINE

1

Proposta di legge n. 3107

Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali
Presentata il 12 gennaio 2010

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

2. L'esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, come definito dall'articolo 2, rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza stabilendo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando la migliore offerta e fruibilità dei servizi.

Art. 2

(Definizione dell'attività)

1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali comprende:

a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b) lo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico e a generare una migliore qualità della vita.

2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.

3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire e accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.

4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «piercing», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.

5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di proflassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Art. 3

(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali è subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1.

2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. Il percorso formativo di cui al comma 1 si suddivide in due fasi:

a) la frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

b) la frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.

5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel «libretto formativo del cittadino» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.

6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture abilitate del settore,

effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 4

(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale)

1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definiscono i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) cultura generale ed etica professionale;

b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche e pratiche bionaturali; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;

e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda.

3. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'in-

serimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;

d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge;

e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica.

4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 5

(Esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali)

1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Il soggetto che intenda esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale

di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

3. L'attività può essere organizzata ed esercitata professionalmente in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, ubicati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di centri di cura o di riabilitazione, di centri e di stabilimenti terapeutici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni di esercizio dell'attività professionale.

4. L'attività può essere altresì esercitata in locali, rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, afferenti a strutture organizzate presso cui ha sede un'impresa che esercita regolarmente l'attività professionale di cui all'articolo 2, concessi in comodato d'uso a soggetti in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3. Le imprese esercenti l'attività professionale di cui all'articolo 2 possono avvalersi dell'operato di soggetti in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, non stabilmente inseriti nell'impresa, ricorrendo alle tipologie contrattuali previste dalla legge.

5. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta da uno dei soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

7. È ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di cui all'articolo 2 nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di imprese distinte operanti nella medesima sede.

8. L'attività professionale di cui all'articolo 2 della presente legge può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, anche consortile, in conformità ai requisiti previsti per le rispettive attività.

9. Alle imprese artigiane esercenti l'attività professionale di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della

propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

10. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali ai sensi della presente legge, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi, mediante apposito incarico professionale da stipulare secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali utilizzati per l'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

Art. 6

(Attività dei centri benessere)

1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 può essere esercitata nell'ambito di strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle professioni ovvero alle attività professionali svolte, di seguito denominate «centri benessere».

2. I centri benessere sono costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, in conformità alle norme vigenti, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per l'esercizio delle professioni, e comprendono una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale.

3. Nei centri benessere, oltre all'attività professionale di cui all'articolo 2, possono essere esercitate le seguenti attività:

a) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività motoria con finalità non agonistiche, finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del benessere psico-fisico;

b) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività fisiche correlate a un'alimentazione equilibrata, in funzione di un approccio finalizzato al raggiungimento dell'armonia tra la mente, il fisico e la psiche;

c) attività motorie fisiche e sportive secondo le distinte discipline della ginnastica moderna;

d) attività cliniche, terapeutiche o mediche, anche non convenzionali o alternative, orientate alla prevenzione e al trattamento di patologie influenzanti lo stato psico-fisico o estetico della persona, nonché al miglioramento, alla correzione o all'eliminazione chirurgica di eventuali inestetismi.

4. Lo svolgimento delle attività rientranti nelle professioni mediche o sanitarie di cui al comma 3 è riservato a personale in possesso delle abilitazioni richieste dalle norme vigenti ed è subordinato al rilascio delle relative e specifiche autorizzazioni sanitarie. Le altre attività professionali sono affidate a soggetti in possesso degli eventuali requisiti tecnici o professionali previsti dalle norme vigenti.

5. La gestione commerciale, l'amministrazione e la legale rappresentanza dei centri benessere sono affidate a un direttore responsabile che svolge professionalmente la propria attività nella sede del centro.

6. Al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un marchio distintivo dei centri benessere autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 7

(Competenze delle regioni)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio delle relative attività professionali, nel rispetto dei principi di autocertificazione, di semplificazione e di unificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore delle scienze estetiche e bionaturali per il

conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese operanti nel settore; anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento della attività, sugli orari di apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche ai fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e professionali operanti nel settore.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 6, consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prov-

vedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9

(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti attività denominate come discipline bionaturali, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dai soggetti esercenti attività denominate come discipline bionaturali, a seguito dello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali di cui al comma 3 per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale ai sensi della medesima legge. In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di due anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi della presente legge.

3. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate le pratiche bionaturali da comprendere nell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali disciplinata dalla presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei

fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle medesime attività professionali.

4. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata. Le relative disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni regionali adottate sulla base dei principi previsti dalla presente legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

ONLINE

2

Proposta di legge n. 3116

Disciplina delle professioni di estetista professionale, di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, a tutela della concorrenza e della salute del consumatore. Presentata il 18 gennaio 2010

Capo I ESTETISTA PROFESSIONALE

Art. 1

(Estetista professionale)

1. L'attività dell'estetista professionale comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

2. L'attività di estetista professionale comprende anche l'attività di massaggiatore, salvo quanto previsto dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista professionale iscritto all'Albo nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

4. È escluso dall'esercizio della professione di estetista, tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.

5. L'estetista professionale può esercitare, altresì, le attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

Art. 2

(Istituzione del Collegio nazionale e dell'Albo nazionale degli estetisti professionali)

1. Sono istituiti il Collegio nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Collegio nazionale» e l'Albo nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Albo».

2. Gli iscritti all'Albo, previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi, costituiscono il Collegio nazionale.

3. Il Collegio nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte sia dal Collegio nazionale, sia dai collegi professionali territoriali e alla tenuta dell'Albo.

4. Sono organi del Collegio nazionale: l'assemblea, il comitato esecutivo, il presidente. Il Collegio è articolato in sezioni regionali.

5. L'alta vigilanza sul Collegio nazionale è esercitata dal Ministro della giustizia.

Art. 3

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo nonché alla costituzione, al funzionamento e ai poteri del Collegio nazionale.

Art. 4

(Esercizio della professione di estetista professionale)

1. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.

2. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici e quant'altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico.

Art. 5

(Requisiti minimi per l'esercizio della professione di estetista professionale)

1. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma individuale o in associazione

con altri estetisti professionali iscritti al Collegio nazionale, con onicotecnici iscritti all'Elenco nazionale istituito dall'articolo 12 e con tecnici dell'abbronzatura artificiale iscritti all'elenco nazionale istituito dall'articolo 20.

2. I locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 6

(Requisiti professionali dell'estetista professionale)

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;

c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un'estetista professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera b);

d) superamento di un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale.

2. Con l'iscrizione all'Albo e con l'accesso al Collegio nazionale, l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, adottato dal Collegio medesimo e accetta i progetti di formazione e di aggiornamento continui.

Art. 7

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti al Collegio nazionale e aver svolto almeno cinque anni di lavoro autonomo come estetista.

3. I programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle scuole regionali, direttamente dal Collegio nazionale, secondo le reali esigenze del mercato e dell'estetista professionale. Sono materie di insegnamento:

a) cosmetologia;

b) fisiologia umana;

c) anatomia umana;

d) chimica organica e inorganica;

e) dermatologia;

f) endocrinologia;

g) angiologia;

h) nutrizione;

i) termalismo;

l) igiene e profilassi;

m) fisica e chimica;

n) primo soccorso;

o) psicologia e comunicazione;

p) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;

q) gestione delle risorse umane;

r) informatica;

s) marketing;

t) lingua inglese;

u) etica professionale;

v) diritto e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e amministrativo;

z) cultura generale dell'estetica corporea;

aa) massaggi e trattamenti viso e corpo;

bb) estetica corporea;

cc) laboratorio di estetica corporea;

dd) trucco e trucco semipermanente;

ee) visagismo e morfologia del viso e *make-up*;

ff) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico;

gg) manicure e pedicure;

hh) tecniche di epilazione;

ii) accoglienza e gestione della clientela;

ll) ricostruzione delle unghie;

mm) nozioni di chirurgia plastica;

nn) funzioni, manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico;

oo) tecniche di linfodrenaggio Vodder;

pp) massaggio connettivale e muscolare.

4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da:

a) cinque docenti delle materie insegnate;

b) un commissario interno;

c) un commissario esterno;

d) tre rappresentanti del Collegio nazionale.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme

di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8

(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui)

1. L'estetista professionale ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui. Il Collegio nazionale disciplina le modalità di adempimento di tale dovere, anche predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi professionali proposti da soggetti terzi.

2. La formazione e l'aggiornamento professionali continui possono essere svolti mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1 o, alternativamente, dimostrati mediante il superamento di appositi esami biennali. Il Collegio nazionale disciplina le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi e degli esami.

3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato superamento degli esami di cui al comma 2 comportano la cancellazione dall'Albo.

Art. 9

(Norme transitorie)

1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono comunque diventare estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo e al Collegio nazionale, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese artigiane di estetista già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i loro dipendenti che, entro tre anni dalla data medesima non hanno conseguito l'abilitazione alla professione di estetista professionale, possono esercitare il mestiere di estetista artigiano, secondo quanto previsto dal capo IV.

3. Gli estetisti artigiani non titolari di attività alla data di entrata in vigore della presente legge possono avviare una nuova attività di estetista professionale previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo e al Collegio nazionale.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito

ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono comunque, dopo il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Apparecchiature ad uso estetico)

1. È consentito l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature.

2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dal Collegio nazionale e al superamento del relativo esame finale teorico-pratico.

Capo II ONICOTECNICO

Art. 11

(Onicotecnico)

1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l'applicazione di unghie artificiali preformate, decorazioni e tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L'attività di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

Art. 12

(Istituzione dell'Elenco nazionale degli onicotecnici)

1. È istituito l'Elenco nazionale degli onicotecnici, presso il Collegio nazionale.

2. Il comitato esecutivo del Collegio nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni dell'Elenco nazionale degli onicotecnici.

3. L'iscrizione all'Elenco nazionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico.

Art. 13

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 12.

Art. 14

(Attività di onicotecnico)

1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

2. Ai titolari dell'attività di onicotecnico, limitatamente alla vendita e alla cessione di prodotti cosmetici inerenti al trattamento e al mantenimento della bellezza delle mani e dei piedi, non si applicano le disposizioni relative alla disciplina del commercio al dettaglio, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle leggi regionali vigenti in materia.

3. Le imprese già autorizzate, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono svolgere l'attività di onicotecnico a condizione che si adeguino alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e a quelle di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge per il conseguimento della qualifica professionale.

Art. 15

(Attività delle imprese di onicotecnica)

1. Le imprese che svolgono attività di onicotecnico possono essere esercitate in forma individuale o di dei titolari e dei dipendenti all'Elenco nazionale degli onicotecnici.

2. I locali nei quali è esercitata la professione di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 16

(Requisiti dell'attività di onicotecnico)

1. L'esercizio dell'attività di onicotecnico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) aver adempiuto all'obbligo di istruzione e formazione;

b) aver superato un corso regionale di onicotecnico, comprendente 450 ore di formazione con

relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico, e aver svolto tre mesi di praticantato presso imprese di onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico iscritto all'Elenco nazionale oppure aver svolto tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di onicotecnico dipendente a tempo pieno presso un'impresa di onicotecnica regolarmente iscritta all'Elenco nazionale, corredata da 200 ore di teoria e dallo svolgimento di un esame finale teorico-pratico, espletati dopo il conseguimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

2. Lo svolgimento del periodo di praticantato è condizione essenziale per l'iscrizione all'Elenco nazionale degli onicotecnici.

Art. 17

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di qualificazione di onicotecnico, nonché i contenuti dell'esame finale teorico-pratico e i componenti della commissione di esame.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata.

3. Sono materie di insegnamento:

- nozioni generali di anatomia umana;
- tecniche di ricostruzione in gel e in acrilico;
- decorazioni e applicazioni su gel e acrilico;
- dermatologia e malattie della pelle e delle unghie;

- nozioni generali di cosmetologia;
- igiene e profilassi;
- nozioni generali di fisica e di chimica;
- comunicazione;
- etica professionale;
- primo soccorso;
- tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
- chimica sui materiali d'uso;
- legislazione di accesso alla professione;
- marketing;
- gestione delle risorse umane;
- lingua inglese;
- informatica;
- diritto commerciale e societario;
- diritto del lavoro e contratti;
- manicure e pedicure;
- accoglienza della clientela.

4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera

b), prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni composte da:

- a) due docenti delle materie svolte;
- b) un commissario interno;
- c) un commissario esterno;
- d) due rappresentanti del Collegio nazionale;
- e) due rappresentanti dell'Elenco nazionale degli onicotecnici.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di onicotecnico, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni dell'articolo 16 e del presente articolo.

7. I docenti che insegnano le materie di cui al comma 3 devono essere professionisti titolati nelle materie di rispettiva competenza; i docenti estetisti professionali devono essere regolarmente iscritti al Collegio nazionale; i docenti delle materie relative all'attività di onicotecnico devono essere iscritti all'Elenco nazionale degli onicotecnici.

Art. 18

(Disposizione transitoria)

1. Agli onicotecnici che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino di avere esercitato presso un'impresa di onicotecnico o di estetica professionale in qualità di dipendente o che dimostrino la titolarità di una partita IVA inerente alla suddetta attività, è riconosciuta l'iscrizione diretta all'Elenco nazionale degli onicotecnici previo superamento dell'esame finale teorico-pratico, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

Capo III TECNICO DELL'ABBRONZATURA ARTIFICIALE

Art. 19

(Tecnico dell'abbronzatura artificiale)

1. L'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico e comprendenti la notifica delle apparec-

chiature alle aziende sanitarie locali di competenza, la firma della nota informativa da parte dei clienti, la compilazione della scheda individuale del cliente, l'aggiornamento del registro di manutenzione delle apparecchiature e l'obbligo di informare i clienti delle avvertenze e precauzioni di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

2. Sono escluse dall'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale le prestazioni a carattere esclusivamente terapeutico, i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, l'attuazione di tecniche manuali e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Il tecnico dell'abbronzatura artificiale è l'unico responsabile ai fini penali e civili degli eventuali danni causati ai clienti.

Art. 20

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale)

1. È istituito l'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale, presso il Collegio nazionale.

2. Il comitato esecutivo del Collegio nazionale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

3. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

Art. 21

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco di cui all'articolo 20, nonché alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 22

(Esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale)

1. L'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

2. Il tecnico dell'abbronzatura artificiale deve essere presente fisicamente durante tutta la durata dell'attività di abbronzatura artificiale.

3. Alle imprese esercenti esclusivamente attività di abbronzatura artificiale è vietata la vendita di prodotti cosmetici in difformità delle norme vigenti in materia di commercio al dettaglio.

4. Le imprese già autorizzate, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici e non esclusivamente esercenti attività di abbronzatura artificiale possono svolgere attività di abbronzatura artificiale a condizione che si adeguino alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e a quelle degli articoli 23 e 24.

Art. 23

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale)

1. I locali nei quali è esercitata la professione di tecnico dell'abbronzatura artificiale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

2. Decorso un anno dalla data di fabbricazione, le apparecchiature per l'abbronzatura artificiale devono essere sottoposte a revisione obbligatoria.

3. Dopo la prima revisione, eseguita ai sensi del comma 2, le apparecchiature per l'abbronzatura artificiale devono essere sottoposte a revisione semestrale.

4. Deve essere messa a disposizione degli organi competenti di controllo la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra;
- c) copia della scheda individuale del cliente, di cui all'allegato B annesso alla presente legge;
- d) registro delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti di cui all'allegato C annesso alla presente legge;
- e) copia della notifica di installazione di apparecchiature generanti raggi ultravioletti di cui all'allegato D annesso alla presente legge;
- f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura generante raggi ultravioletti;
- g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchiatura generante raggi ultravioletti riportante le precauzioni d'uso;
- h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute;
- i) libretto di manutenzione delle apparecchiature generanti raggi ultravioletti di abbronzatura artificiale;
- l) marcatura sull'apparecchiatura generante raggi ultravioletti della data di fabbricazione, della data di scadenza della manutenzione delle lampade e della data di scadenza della manutenzione della medesima.

Art. 24

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale)

1. L'esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale e l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) frequenza di un corso regionale di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprendente 450 ore di formazione, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;
- c) completamento di un periodo di praticantato formativo presso un'impresa di attività di abbronzatura artificiale o di altra impresa estetica, della durata di tre mesi, successivo al superamento dell'esame di cui alla lettera b), sotto la tutela di un tecnico dell'abbronzatura artificiale esperto iscritto al relativo Elenco o di un estetista professionale.

Art. 25

(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di qualificazione di tecnico dell'abbronzatura artificiale, nonché i contenuti dell'esame finale teorico-pratico e i componenti della commissione d'esame.

2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e professionisti nei settori relativi alla materia insegnata.

3. Sono materie di insegnamento:

- a) nozioni generali di fisiologia umana;
- b) nozioni generali di anatomia umana;
- c) dermatologia: malattie della pelle e fototipi;
- d) nozioni generali di cosmetologia;
- e) igiene e profilassi;
- f) nozioni generali di fisica e di chimica;
- g) psicologia e comunicazione;
- h) etica professionale;
- i) primo soccorso;
- l) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
- m) legislazione di accesso alla professione;
- n) marketing;
- o) gestione delle risorse umane;
- p) lingua inglese;
- q) informatica;
- r) diritto commerciale e societario;
- s) diritto del lavoro e contratti;
- t) accoglienza della clientela;

u) compilazione della documentazione di cui all'articolo 23, comma 4;

v) elettrologia e meccanica relativa alle apparecchiature generanti raggi ultravioletti;

z) normativa di riferimento per l'attività;

aa) gestione del cliente e del trattamento dei dati personali.

3. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni composte da:

a) due docenti delle materie insegnate;

b) un commissario interno;

c) un commissario esterno;

d) due rappresentanti del Collegio nazionale;

e) due rappresentanti dell'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

4. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di tecnico dell'abbronzatura artificiale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute competenti dagli organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni dell'articolo 24 e del presente articolo.

Art. 26

(Norme transitorie)

1. Ai titolari di attività di abbronzatura artificiale anche non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, è riconosciuta l'equipollenza con la qualifica di tecnico dell'abbronzatura artificiale, previo superamento di un esame teorico con conseguente iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

2. I tecnici dell'abbronzatura artificiale non in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, possono essere iscritti all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa frequenza e superamento dell'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

3. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dell'abbronzatura artificiale è consentita a coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equivalente e che hanno frequentato il corso regionale annuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

Capo IV ATTIVITÀ DI ESTETISTA ARTIGIANO

Art. 27

(Estetista artigiano)

1. L'attività di estetista artigiano comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, nonché di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. L'attività di estetista artigiano può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, o con l'utilizzazione dei seguenti apparecchi:

a) vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

b) stimolatore a luce blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio ad alta frequenza o ad ultrasuoni;

c) doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;

d) scaldacera per cerette monouso;

e) attrezzature manuali per manicure e pedicure;

f) stimolatore a luce blu con elettrodi per uso estetico ad alta frequenza;

g) coperta termica.

3. Sono escluse dall'attività di estetista artigiano le prestazioni a finalità di carattere esclusivamente terapeutico.

4. Salvo quanto previsto dal presente capo, l'estetista artigiano non può esercitare le attività proprie della professione di estetista professionale.

5. L'estetista artigiano titolare di impresa può esercitare la propria attività negli stessi locali in cui la esercitava prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il cambio di denominazione o di sede legale dell'attività di estetista artigiano comporta l'acquisizione dell'abilitazione di cui all'articolo 9, comma 1.

6. L'estetista artigiano non titolare di impresa può continuare ad esercitare la propria attività presso qualsiasi impresa di estetista artigiano o professionale nei limiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché presso le imprese indicate all'articolo 28, comma 1.

7. L'estetista artigiano non titolare di impresa, che intende avviare un'attività autonoma deve acquisire l'abilitazione di estetista professionale di cui all'articolo 9, comma 1.

8. L'estetista artigiano titolare di impresa o dipendente che intende svolgere la professione di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale deve conseguire le abilitazioni prescritte dalla presente legge.

9. L'estetista artigiano titolare di impresa deve rendere nota ai clienti la propria qualifica di estetista artigiano esponendo tale denominazione nei locali di lavoro, sulla vetrina o sulla porta d'ingresso dell'esercizio, sulla carta intestata, sui biglietti da visita e su tutti i mezzi di comunicazione riferiti alla propria attività.

10. L'estetista artigiano non può ricoprire il ruolo di direttore tecnico di alcuna impresa terza.

Art. 28

(Attività delle imprese di estetica artigianale)

1. Alle imprese esercenti l'attività di estetica artigianale che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della medesima attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'attività di estetista artigiano può essere esercitata anche presso le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici a condizione che queste si adeguino ai regolamenti regionali e comunali vigenti in materia.

3. L'attività di estetista artigiano può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Art. 29

(Sanzioni relative all'esercizio dell'attività di estetista artigiano)

1. L'estetista artigiano che esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale.

2. L'estetista artigiano che esercita le attività di cui al presente capo in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.

Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

(Esercizio delle attività di estetista professionale, di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica)

1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere o acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, parrucchiere o acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività.

3. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, parrucchieri e acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei relativi requisiti.

Art. 31

(Sanzioni)

1. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale senza essere iscritto all'Albo è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.

2. Chiunque esercita le attività di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale senza essere iscritto negli Elenchi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 20 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 15.000.

3. Chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale ovvero prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 7.000.

Art. 32

(Abrogazione)

1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.

Allegato A*(Articolo 19, comma 1)*

Avvertenze e precauzioni per una corretta abbronzatura.

È sconsigliato l'uso di apparecchi per l'abbronzatura della pelle da parte di soggetti particolarmente a rischio di effetti nocivi per la loro salute.

È sconsigliato sottoporsi ai trattamenti a tutti coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- soggetti di fototipo 1;
- bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni;
- soggetti con un elevato numero di nei;
- soggetti che tendono a produrre lentiggini;
- individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza;
- soggetti con lesioni cutanee premaligne o mali-

gne;

- soggetti con la pelle danneggiata dal sole;
- coloro che utilizzano cosmetici (questi prodotti possono aumentare la fotosensibilità individuale all'esposizione ai raggi UV);
- persone che utilizzano farmaci, in questo caso, bisognerebbe chiedere il parere del medico curante, per appurare se gli stessi possono aumentare la fotosensibilità;
- soggetti portatori di *pace-maker*.

Gli apparecchi UV non devono essere usati da:

- persone che non si abbronzano se esposte al sole;
- persone che soffrono di scottature solari;
- bambini;
- soggetti con precedenti di cancro della pelle o ad esso predisposti.

Proposta di legge n. 3133

Disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali
Presentata il 20 gennaio 2010

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

2. L'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 rientra nella sfera della libertà d'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza stabilendo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni per l'accesso da parte delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti favorendo adeguate condizioni di benessere della persona e di qualità della vita e assicurando le migliori offerta e fruibilità dei servizi.

Art. 2

(Definizione dell'attività)

1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali comprende:

a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b) lo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico, nonché a generare una migliore qualità della vita.

2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'impiego di tecniche manuali

e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente, fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.

3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte.

4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata «tatuaggio», e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate «piercing», nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.

5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

Art. 3

(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali è subordinato al conseguimento di un'apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale. L'abilitazione costituisce titolo per sostenere direttamente l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 226 del 2005.

2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e

formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, la formazione di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, può essere erogata, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. La formazione di cui al comma 1 si suddivide in due percorsi propedeutici di istruzione e di formazione professionali:

a) il primo percorso di base consiste nello svolgimento di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. I criteri e le linee generali per l'esercizio in forma imprenditoriale dei servizi di manicure e di pedicure estetici e dell'attività onicotecnica sono definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) il secondo percorso consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), della durata di due anni, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il percorso formativo prevede l'alternanza tra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.

5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel «libretto formativo del cittadino» ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istru-

zione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge.

6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5 possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture abilitate del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Art. 4

(Competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) cultura generale ed etica professionale;
b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche e pratiche bionaturali; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;

e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda.

3. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istruzione secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;

d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge.

4. Le regioni, per il conseguimento dell'abilitazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 5

(Esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali)

1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.

2. Il soggetto che intende esercitare professionalmente l'attività deve risultare iscritto all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,

o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

3. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

4. L'attività può essere esercitata professionalmente presso un'apposita sede organizzata dal committente, in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale. In tale caso il committente deve predisporre stabilmente appositi locali situati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché di centri di cura o di riabilitazione, di centri e di stabilimenti terapeutici o termali o di altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni di esercizio dell'attività professionale. L'esercizio della committenza può essere effettuato sia da soggetti privati che da soggetti organizzati in forma di impresa, inclusa quella avente ad oggetto l'attività professionale di estetica.

5. L'attività può essere altresì esercitata in locali, rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti e dalla relativa regolamentazione comunale, afferenti a strutture organizzate presso cui ha sede un'impresa che esercita regolarmente l'attività professionale di cui all'articolo 2, concessi in comodato d'uso a soggetti in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3.

6. È fatta salva la possibilità di svolgere determinati trattamenti e specifiche pratiche rientranti nell'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 2 presso il domicilio o la sede appositamente designata dal cliente, a condizione che l'attività sia svolta da uno dei soggetti in possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui all'articolo 3.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

8. È ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di cui all'articolo 2 nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di imprese distinte operanti nella medesima sede.

9. L'attività professionale di cui all'articolo 2 della presente legge può essere svolta unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto

2005, n. 174, in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società, anche consortile, in conformità ai requisiti previsti per le rispettive attività.

10. Alle imprese artigiane esercenti l'attività professionale di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, nonché prodotti erboristici complementari alle prestazioni svolte, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

11. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali ai sensi della presente legge, in via complementare o strumentale rispetto all'attività dell'impresa, hanno facoltà di avvalersi, mediante apposito incarico professionale da stipulare secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti, della collaborazione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali, per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni di rispettiva competenza secondo criteri di autonomia e di responsabilità, al fine di favorire il migliore raggiungimento dello stato di benessere del cliente. A tale fine le medesime imprese predispongono i locali utilizzati per l'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali in modo conforme alle norme vigenti sui requisiti sanitari, di igiene e di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alla professione ovvero all'attività professionale svolta.

Art. 6

(Attività dei centri benessere)

1. L'attività professionale di cui all'articolo 2 può essere esercitata nell'ambito di strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle professioni ovvero alle attività professionali svolte, di seguito denominate «centri benessere».

2. I centri benessere sono costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, in conformità alle norme vigenti, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per l'esercizio delle professioni, e comprendono una o più unità organizzative, anche fisicamente distinte ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale.

3. Nei centri benessere, oltre all'attività professionale di cui all'articolo 2, possono essere esercitate le seguenti attività:

a) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività motoria con finalità non agonistiche, finalizzate alla prevenzione e al miglioramento del benessere psico-fisico, denominati «fitness»;

b) prestazioni, trattamenti e tecniche di attività fisiche correlate a un'alimentazione equilibrata, in funzione di un approccio finalizzato al raggiungimento dell'armonia tra la mente, il fisico e la psiche, denominati «wellness»;

c) attività motorie, fisiche e sportive, secondo le distinte discipline della ginnastica moderna;

d) attività cliniche, terapeutiche o mediche, anche non convenzionali o alternative, orientate alla prevenzione e al trattamento di patologie influenzanti lo stato psico-fisico o estetico della persona, nonché al miglioramento, alla correzione o all'eliminazione chirurgica di eventuali inestetismi.

4. Lo svolgimento delle attività rientranti nelle professioni mediche o sanitarie di cui al comma 3 è riservato a personale in possesso delle abilitazioni richieste dalle norme vigenti ed è subordinato al rilascio delle relative e specifiche autorizzazioni sanitarie. Le altre attività professionali sono affidate a soggetti in possesso degli eventuali requisiti tecnici o professionali previsti dalle norme vigenti.

5. La gestione commerciale e l'amministrazione dei centri benessere sono affidate a un direttore responsabile.

6. Al fine di segnalare all'utente l'affidabilità del centro benessere riguardo al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, predisponde un marchio distintivo dei centri benessere autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 7

(Competenze delle regioni)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio delle relative attività professionali, nel rispetto dei principi di autocerti-

ficazione, di semplificazione e di unificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore delle scienze estetiche e bionaturali per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese operanti nel settore; anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle strutture e promuovendo l'integrazione con le altre attività commerciali, sanitarie e di servizio;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore, che assicuri le migliori condizioni di fruibilità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni sulle modalità di svolgimento della attività, sugli orari di apertura al pubblico e sulla pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche ai fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie imprenditoriali e professionali operanti nel settore.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, nei confronti di chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 2 in assenza dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 2.000 euro e non superiori a 20.000 euro.

2. Alla violazione delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 6 consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, con l'obbligo di conformare l'attività alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Le violazioni accertate delle disposizioni previste dalla presente legge, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane per un periodo da uno a sei mesi, su proposta dei soggetti accertatori.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla gravità e alle circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 4:

a) sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti le attività definite discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

b) sono stabiliti i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati dai soggetti esercenti le attività definite discipline bionaturali, a seguito dello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore prima della data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima attuazione fino alla data indicata dalle norme regionali, al fine di equipararli ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che dimostrano di avere svolto professionalmente le pratiche bionaturali di cui al comma 3 del presente articolo per almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). In caso di periodo inferiore, i medesimi soggetti sono autorizzati a continuare a svolgere professionalmente le predette pratiche fino alla maturazione del periodo di due anni al fine di essere equiparati ai soggetti abilitati ai sensi del citato articolo 3, comma 3, lettera b).

3. Con le procedure previste dall'articolo 4 sono individuate le pratiche bionaturali da comprendere nell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali disciplinata dalla presente legge, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche e in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di benessere e di qualità della vita, evitando sovrapposizioni rispetto alle medesime attività professionali.

4. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata. Le relative disposizioni continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle disposizioni re-

gionali adottate sulla base dei principi previsti dalla presente legge. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.